

Edizione di venerdì 28 Febbraio 2020

CASI OPERATIVI

Credito Iva dicembre e dichiarazione Iva annuale
di **EVOLUTION**

IMPOSTE INDIRETTE

Separazione consensuale con decadenza dall'agevolazione prima casa
di **Fabio Garrini**

IVA

Lettere d'intento: dati disponibili nel cassetto fiscale del fornitore
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Ancora dubbi sui raccoglitori occasionali di tartufi
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La disciplina degli omaggi nell'ambito del reddito d'impresa
di **Stefano Rossetti**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Credito Iva dicembre e dichiarazione Iva annuale

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'Iva a debito risultate dalle precedenti liquidazioni periodiche Iva non è stata regolarmente versata e, a seguito della comunicazione di irregolarità ricevuta, gli importi sono stati oggetto di rateazione.

Posso utilizzare il credito Iva del mese di dicembre per versare le rate dovute, ricorrendo all'istituto della compensazione?

Il quesito prospettato è stato oggetto di due distinte risposte alle istanze di interpello dell'Agenzia delle entrate: la n. 449 del 30.10.2019 e la n. 81 del 27.02.2020.

In entrambi i casi è stato chiarito che non è ammesso l'utilizzo dell'eccedenza Iva a credito dell'ultimo trimestre (o di dicembre) per pagare le rate dei debiti derivanti dall'omesso versamento dell'Iva nei mesi/trimestri precedenti.

Se il contribuente, infatti, omette di versare l'Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, gli importi non possono essere considerati nel quadro VL: nel suddetto quadro è necessario indicare soltanto l'Iva periodica versata.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità e abbia effettuato i versamenti in forma rateale, è necessario indicare nel quadro VL esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposta fino alla data di presentazione della dichiarazione, e, comunque, non oltre il termine ordinario previsto per il versamento della stessa.

Non è quindi possibile, ad esempio, presentare, alcuni mesi dopo, una dichiarazione integrativa a favore, facendo emergere un credito corrispondente alle rate versate dopo il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva.

Negli anni successivi, a fronte del regolare pagamento delle rate versate, maturerà pertanto un

credito Iva.

Proprio al fine di tener conto di questo disallineamento, nel modello Iva 2020 è stata prevista l'introduzione del nuovo quadro VQ, nel quale può essere determinato il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei. Il credito che emerge dal suddetto quadro confluisce nel nuovo rigo VL 12, concorrendo così alla determinazione del credito Iva annuale.

Come chiarisce, dunque, l'Agenzia delle entrate *“nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni”*.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del quadro VQ (e, più precisamente, del rigo VQ1), le istruzioni chiariscono che i dati da indicare sono i seguenti:

- nella colonna 1, l'anno d'imposta cui si riferisce l'Iva periodica non versata;
- nella colonna 2, la differenza, se positiva, tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta di colonna 1;
- colonna 3, con riferimento all'anno d'imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione;
- nella colonna 4, l'ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Nella dichiarazione Iva 2020 la colonna 4 non può essere compilata. Inoltre, qualora l'anno indicato in colonna 1 sia 2019, le colonne 5, 6 e 7 non possono essere compilate;
- nella colonna 5, l'ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità (quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta;
- nella colonna 6, l'ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d'imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta;
- nella colonna 7, l'ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5 e 6;
- nella colonna 8 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti, qualora

diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione;

- nella colonna 9, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici Iva, a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell'operazione straordinaria;
- la colonna 10, infine, deve essere barrata da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, qualora i versamenti indicati nelle colonne 5 e 6 si riferiscano all'Iva periodica relativa alla medesima procedura.

IMPOSTE INDIRETTE

Separazione consensuale con decadenza dall'agevolazione prima casa

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione >

Vi è **decadenza dall'agevolazione "prima casa"** nel caso in cui i coniugi si **separino consensualmente** davanti all'ufficiale di stato civile e, successivamente, **cedano a terzi l'immobile** per cui hanno fruito della suddetta agevolazione; questa è la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'istanza di interpello n. 80](#) pubblicati ieri, **27 febbraio 2020**.

Le condizioni per l'agevolazione prima casa

Nel caso di acquisto di un fabbricato abitativo trova applicazione **l'aliquota agevolata del 2% ai fini dell'imposta di registro** (ovvero il 4% se l'operazione è soggetta ad Iva), quando ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al **D.P.R. 131/1986**:

- l'abitazione deve essere **non di lusso**, ossia deve essere censita in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
- l'immobile deve essere **ubicato nel territorio del comune** in cui l'acquirente ha stabilito, ovvero intenda stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto, la **propria residenza** o, se diverso, in quello in cui egli svolge la propria attività;
- l'acquirente deve dichiarare in atto (ovvero anche nel preliminare se l'atto è soggetto ad Iva) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su **altra casa di abitazione nel territorio del comune** in cui è situato l'immobile da acquistare (deve trattarsi di un immobile oggettivamente e soggettivamente idoneo ad essere utilizzato ai fini abitativi);
- l'acquirente deve dichiarare in atto (ovvero anche nel preliminare, se l'operazione è soggetta ad Iva) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale **su tutto il territorio nazionale** del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su **altra casa di abitazione** acquistata dallo stesso soggetto

o dal coniuge **con le agevolazioni “prima casa”**, ovvero deve dichiarare che l'immobile agevolato sarà ceduto **entro il termine di un anno** dall'acquisto del nuovo immobile.

La separazione

Il caso esaminato nella risposta ad interpello riguarda due coniugi proprietari di una abitazione acquistata applicando l'agevolazione “prima casa”, ceduta a terzi successivamente alla **separazione consensuale avvenuta con accordo di separazione siglato davanti all' ufficiale di stato civile** del Comune.

Tale cessione non è poi seguita dall'acquisto di un'altra abitazione, per cui l'istante si interroga se essa possa comportare la **decadenza dall'agevolazione**.

L'istante richiama le previsioni dell'[articolo 19 L. 74/1987](#) secondo cui tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di **scioglimento del matrimonio** o di **cessazione degli effetti civili del matrimonio** nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono **esenti dall'imposta di bollo, di registro** e da ogni altra tassa.

Sul punto si era formata una posizione giurisprudenziale e di prassi secondo cui va **esclusa la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”** nell' ipotesi di **cessione a terzi dell'immobile agevolato a seguito di patti di divisione dei beni**, con trasferimento a terzi, siglati alla presenza di un giudice.

L'istante osserva altresì che il medesimo regime dovrebbe applicarsi anche nel caso di accordo concluso innanzi all'**ufficiale dello stato di civile**; in merito, si richiama la [circolare 19/E/2014 del Ministero dell'interno](#), che **parifica tali atti ai provvedimenti giudiziari** che definiscono i procedimenti di **separazione personale**, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La separazione consensuale di cui all'[articolo 12 D.L. 132/2014](#) è una **modalità semplificata di separazione**, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, soggetta a precise limitazioni.

Sul punto l'Agenzia osserva che essa **non può contenere patti di trasferimento patrimoniale**, con la conseguenza che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerati parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale.

Pertanto, afferma l'Agenzia, **non può trovare applicazione la disposizione agevolativa** richiamata dal contribuente e **l'esonero dalla decadenza dall'agevolazione prima casa**: esonero da considerarsi quindi limitato al solo caso di **accordo di separazione omologato dal giudice**, già esaminato nella [risoluzione 80/E/2019](#).

IVA

Lettere d'intento: dati disponibili nel cassetto fiscale del fornitore

di Lucia Recchioni



Con il [provvedimento prot. n. 96911/2020](#), pubblicato ieri, **27 febbraio**, l'Agenzia delle entrate ha finalmente dettato le **modalità operative** per l'attuazione delle **disposizioni** di cui all'[articolo 12-septies D.L. 34/2019](#) (c.d. "Decreto crescita").

Come noto, il citato [articolo 12-septies](#) ha previsto che, dallo **scorso 1° gennaio 2020**, gli esportatori abituali **non hanno più l'obbligo di consegnare al fornitore** (o alla dogana) la **dichiarazione di intento** e la **copia della ricevuta di trasmissione telematica** della stessa all'Agenzia delle entrate.

Le ulteriori semplificazioni previste riguardano l'**eliminazione dell'obbligo di numerazione progressiva** e **annotazione delle dichiarazioni d'intento emesse e ricevute in un apposito registro**, l'abrogazione dell'**obbligo di conservazione**, la soppressione della previsione che chiedeva di indicare nel **quadro VI della dichiarazione Iva** i dati delle **dichiarazioni d'intento ricevute**.

La norma, tuttavia, dispone che gli **estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche** rilasciate dall'Agenzia delle entrate debbano essere **indicati dal cedente nelle fatture emesse**, ovvero debbano essere indicati dall'importatore nella **dichiarazione doganale**.

Con il provvedimento pubblicato ieri, **27 febbraio**, l'Agenzia delle entrate ha quindi dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali renderà disponibili a **ciascun fornitore**, a partire dal **2 marzo 2020**, mediante l'**utilizzo del "Cassetto fiscale"**, le **informazioni** relative alle **dichiarazioni d'intento trasmesse** dagli **esportatori abituali per via telematica** all'Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di **effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta**.

Le informazioni potranno essere consultate non solo dai fornitori, ma anche dagli **intermediari** già delegati dagli stessi ad accedere al loro **"Cassetto fiscale"**.

Si ricorda, a tal proposito, che l'effettuazione di cessioni o prestazioni di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#), senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione di intento**, comporta l'irrogazione di una **sanzione dal 100 al 200% dell'imposta**.

Sempre con il **suddetto provvedimento** sono stati inoltre aggiornati il **modello di dichiarazione d'intento** di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le relative **istruzioni** e le **specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati**.

Il **nuovo modello è immediatamente utilizzabile**; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato **fino al sessantesimo giorno successivo** alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (e, quindi, fino al **prossimo 27 aprile**).

AGEVOLAZIONI

Ancora dubbi sui raccoglitori occasionali di tartufi

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



A distanza di più di un anno dall'introduzione di una profonda **riforma** del settore del **tartufo**, manca ancora un **documento organico** che affronti in maniera sistematica la disciplina, e, soprattutto, sciogla alcuni dei dubbi che tutt'ora sussistono. La **consulenza giuridica n. 956-11/2019**, offerta in risposta all'istanza di un'associazione di categoria, **aiuta** solo **parzialmente**.

Come noto, con il [comma 692](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018** (la cd. Legge di bilancio 2019), è stato introdotto un **nuovo regime** di **tassazione diretta** per lo svolgimento, in via **occasionale**, dell'attività di **raccolta**, effettuata da persone fisiche

- di **prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe **ATECO 02.30** (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni);
- **piante officinali spontanee** di cui al **D.Lgs. 75/2018** per le quali, a oggi, siamo ancora in attesa dell'emanazione del decreto delegato a individuarle.

Il successivo [comma 694](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018**, si occupa di individuare un **parametro univoco** per definire il concetto di **occasionalità**, stabilendo che si considerano raccoglitori occasionali coloro che conseguono dalla cessione dei prodotti **corrispettivi non superiori a 7mila euro** annui.

Al rispetto di tale limite il [comma 692](#) prevede l'assoggettamento a un'**imposta sostitutiva** che il successivo [comma 693](#) individua in **100 euro** annui.

Tale regime soggiace al **requisito aggiuntivo** per cui il raccoglitore deve essere in possesso del **titolo** per la **raccolta** di uno o più prodotti **rilasciato** dalla competente **Regione** o ente subordinato.

A tal fine, la **consulenza giuridica n. 956-11/2019** chiarisce che, in caso di **abilitazione in corso d'anno**, il regime è **fruibile** dallo **stesso anno**, mentre il **versamento** della relativa imposta sostitutiva avverrà entro il **16 febbraio** dell'anno **seguente**; inoltre, l'omesso o tardivo versamento di tale imposta, comporta l'applicazione della sanzione nella misura del 30% ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

La violazione, inoltre, può essere regolarizzata azionando il **ravvedimento operoso**.

L'Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica, precisa che lo **splafonamento** del limite dei **7.000 euro** annui determina il **venir meno** del requisito dell'**occasionalità**. Resta tuttavia **senza risposta** la domanda fondamentale: è **legittima** una **norma** che prevede una **presunzione assoluta** di occasionalità? Ci sarebbe infatti molto da discutere sulla **compatibilità** della presunzione con la norma che già regola in modo compiuto la materia: quella dell'[articolo 55 Tuir](#) che, a prescindere dalle differenze settoriali, stabilisce le caratteristiche che deve avere qualsiasi attività per considerarsi produttiva di reddito d'impresa (e cioè abitudine e professionalità) ovvero, *a contrario*, occasionale.

Ancora più **contraddittoria** è la correlata disciplina **Iva**.

Ai fini Iva, con l'aggiunta di un [articolo 34-ter](#) nel **D.P.R. 633/1972**, viene introdotto un particolare regime a beneficio degli stessi soggetti destinatari della norma sull'**imposta sostitutiva di euro 100**: i **raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe ATECO 02.30 e i **raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee**. Questi soggetti, nel limite di 7.000,00 euro di volume d'affari, sono **esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione Iva.

Il **problema** nasce dal fatto che, **presupposto** per la **rilevanza Iva** delle operazioni è che le stesse siano **effettuate** alternativamente, nell'esercizio di **imprese arti o professioni**, fattispecie che nel caso della **raccolta occasionale non è riscontrabile**. Una **contraddizione** che si fa fatica a giustificare.

Ma oltre a questo, ci si deve interrogare su **altri due aspetti** dirimenti, primi fra tutti le **modalità** con cui **monitorare** e avere contezza dell'effettivo **volume generato** dai raccoglitori occasionali.

In particolare, nel caso di soggetto che opera non in qualità di imprenditore ma fruisce dell'applicazione della **ritenuta a titolo di imposta sul 78% del corrispettivo percepito**, il monitoraggio potrà essere effettuato tramite la verifica dei **modelli 770** inviati dall'acquirente.

Nella differente ipotesi di **assolvimento dell'imposta sostitutiva pari a 100 euro** in quanto soggetto che genera corrispettivi nel limite di **7.000 euro annui**, non dovendo l'acquirente emettere la CU, la **verifica del rispetto del plafond** non potrà che essere fatta **incrociando i dati** a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Infatti, ai sensi del [comma 697](#) dell'**articolo 1 L. 145/2018**, è previsto che l'acquisto da tali raccoglitori occasionali, effettuato a cura di soggetti passivi Iva, comporta che questi ultimi procedano all'**emissione** di un **documento** da cui risulti la data di cessione, i dati del cedente comprensivi di codice fiscale e **codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva**, natura e quantità del prodotto oggetto di transazione e ammontare del corrispettivo pattuito.

Tale previsione sostituisce il venir meno dell'obbligo di emissione di **autofattura** che era previsto dall'[articolo 1, comma 109, L. 311/2004](#) (la Finanziaria per il 2005), dovuto a una corretta procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, in quanto la cessione di tartufi effettuata da raccoglitori occasionali non soggetti Iva **non può generare un'operazione rientrante nel campo Iva**.

In realtà sembra che il Legislatore **caschi** nuovamente nel **tranello** inserendo il nuovo [articolo 34-ter](#) nel **D.P.R. 633/1973**, a meno che l'articolo non debba essere letto in esclusivo riferimento ai **soggetti rilevanti ai fini Iva** ma ciò contrasterebbe, come sopra evidenziato, con l'**occasionalità** e **non sistematicità** delle operazioni.

A evidenziare la **difficoltà** di trovare un **filo logico** nel nuovo sistema introdotto, depone la stessa **consulenza giuridica n. 956-11/2019** nel momento in cui **non definisce** in maniera *tranchant* la natura del documento previsto dal [comma 697](#), **limitandosi** ad affermare il **venir meno** (ma su questo non vi erano dubbi) del **precedente regime** che prevedeva l'**emissione dell'autofattura**, *ergo* il documento non dovrebbe aver tali caratteristiche nonostante i dati in esso contenuti debbano essere inclusi nello **spesometro**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La disciplina degli omaggi nell'ambito del reddito d'impresa

di **Stefano Rossetti**



La disciplina fiscale degli omaggi è influenzata da molteplici fattori di carattere soggettivo e oggettivo, tanto da assumere caratteristiche peculiari in considerazione **del soggetto che effettua la regalia**, del **comparto impositivo**, del **valore dell'omaggio** e del **soggetto destinatario**.

La frammentazione della disciplina fiscale degli omaggi rappresenta una fonte di forte criticità che usualmente gli operatori si trovano ad affrontare quando intendono omaggiare i propri clienti, fornitori e dipendenti.

Nell'ambito del reddito d'impresa i costi relativi agli omaggi subiscono un trattamento differente a seconda **del soggetto a cui sono diretti** (lavoratore dipendente ovvero cliente e/o fornitore) e **in ragione del valore unitario del singolo omaggio** (superiore a 50 euro o meno).

In particolare, se gli omaggi sono **distribuiti ai clienti e/o fornitori dell'impresa** il trattamento fiscale varia a seconda del fatto che siano di **importo unitario inferiore o superiore a 50 euro**, infatti:

- nel primo caso (valore unitario pari o inferiore a 50 euro), **il costo di acquisto dell'omaggio è immediatamente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, ultimo periodo, Tuir](#)**;
- nel secondo caso, invece, (valore unitario superiore a 50 euro), **il costo dell'omaggio viene assimilato ad una spesa di rappresentanza e conseguentemente la deducibilità è subordinata al rispetto della regola dell'[articolo 108, comma 2, primo periodo, Tuir](#)**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, il **limite di 50 euro** di valore assume un ruolo cruciale nell'ambito del corretto inquadramento della fattispecie, tanto che, ai fini dell'individuazione del valore unitario del bene oggetto di omaggio, occorre osservare che:

- nell'ipotesi di omaggio composto da più beni **"il valore di 50 euro deve essere riferito al**

valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro” ([circolare 34/E/2009](#) 5.4) e in tal caso il costo di acquisto di detti beni (pari ad euro 60) deve essere trattato come **spesa di rappresentanza** ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, Tuir](#);

- **nel costo di acquisto dei beni oggetto di omaggio occorre anche considerare l'eventuale Iva indetraibile;**
- *“per i beni c.d autoprodotti, ossia i beni alla cui ideazione, produzione, commercializzazione è diretta l'attività di impresa, che vengono prodotti dalla società oppure che sono commissionati a lavoratori esterni e acquistati dalla impresa per la successiva rivendita, **il valore di mercato dell'omaggio rileva unicamente al fine di individuare la spesa di rappresentanza** da sottoporre al regime di deducibilità limitata. Resta inteso che, una volta qualificata la spesa come spesa di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore a euro 50), al limite di deduzione di cui all'[articolo 1, comma 2, D.M. 19 novembre 2008](#) (plafond di deducibilità) **concorrerà, invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50. Diversamente, qualora il valore normale dell'omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale ad euro 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale**” ([risoluzione 27/E/2014](#));*
- **i costi legati all'acquisto dei voucher da regalare alla clientela, se inferiori a 50 euro, sono immediatamente deducibili, mentre se di importo superiore a 50 euro rientrano nel novero delle spese di rappresentanza anche se non espressamente previsti dal D.M. 19/12/2008** ([risposta ad interpello n. 519/2019](#)).

Quanto sopra, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate ([circolare 34/E/2009](#)), **non è applicabile alle prestazioni di servizi**, ciò in quanto letteralmente la norma fa esclusivo riferimento ai “*beni distribuiti gratuitamente*” e non anche ai servizi, di conseguenza le spese relative a servizi resi soggiacciono al **meccanismo di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza** secondo i criteri generali previsti dall'[articolo 108, comma 2, Tuir](#).

Differentemente da quanto sopra, i costi relativi agli **omaggi privi di rilevanza esterna** (distribuiti al personale dipendente) sono deducibili secondo le disposizioni previste dall'[articolo 95 Tuir](#).

Infatti, **in questo caso non è possibile considerare tali costi tra le spese di rappresentanza in quanto difettano della finalità promozionale** (infatti hanno meramente rilevanza interna all'impresa).

L'[articolo 95 Tuir](#) prevede che rappresentano **costi deducibili** nella determinazione del reddito d'impresa, al pari dei costi sostenuti in relazione al personale dipendente, anche le **spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità in favore dei lavoratori, ad eccezione delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per finalità di:**


- **educazione,**
- **istruzione,**
- **ricreazione,**
- **assistenza sociale e sanitaria;**
- **culto**

le quali **sono deducibili per un ammontare pari al 5 per mille delle spese di lavoro dipendente** risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



L'Italia di Piazza Fontana

Davide Conti

Einaudi

Prezzo – 32,00

Pagine – 384

[Modifica Modifica data e ora](#)

Il 12 dicembre 1968 l'esponente democristiano Mariano Rumor insediava, con la formula del centro-sinistra, il suo primo governo. Il 12 dicembre 1969 la strage di piazza Fontana a Milano e gli attentati di Roma aprivano drammaticamente la fase di quella strategia della tensione che avrebbe caratterizzato la vita pubblica del Paese per l'intero decennio degli anni Settanta. I 365 giorni che intercorsero tra quelle due date rappresentarono uno dei momenti più significativi della storia dell'Italia democratica segnato da una crisi di struttura che investì radicalmente tutti i settori e gli ambiti della società nazionale: da quello politico a quello economico-sociale, da quello militare a quello dell'ordine pubblico. La ricomposizione del contesto immediatamente precedente la strage di piazza Fontana fornisce, dunque, una chiave di lettura centrale di quei drammatici eventi evidenziando come questi maturarono all'ombra della democrazia repubblicana e quanto mutarono il Paese. Nel frangente compreso tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta del Novecento si esprime in Italia la sincronia del '69 operaio con il '68 studentesco; si chiude la fase espansiva del ciclo storico capitalista del ventennio postbellico; si esaurisce la formula politica del centro-sinistra nel quadro di un sistema dei partiti bloccato e senza alternative di governo; si determinano le caratteristiche

dell'anomalia italiana del decennio '68-78; si esplicita un diretto intervento paramilitare contro civili inermi, la strage di piazza Fontana, che non solo si colloca all'interno del conflitto sociale di un Paese democratico ma apre una «stagione delle stragi» non limitata al fatto episodico. Lo strumento per restituire alcuni dei principali nodi della crisi italiana, delle sue anomalie e delle complessità politico-sociali che le determinarono non poteva che essere un racconto polifonico di più fonti e soprattutto di molteplici voci: dagli operai agli industriali, dagli studenti ai poliziotti; dai dirigenti politici ai braccianti; dagli emigrati ai militari. Punti di osservazione essenziali che esplicitano i limiti stessi del governo dei processi storici. Attraversando rotture e continuità, torsioni e trasformazioni, crisi e modernità, è questo il Paese che giunge al 12 dicembre 1969, giorno in cui il Senato approva lo Statuto dei lavoratori mentre a Milano si prepara la strage di piazza Fontana. Il Giano bifronte della storia nazionale.



Buonisti un cazzo

Luca Bottura

Feltrinelli


Prezzo – 14,00

Pagine – 176

“Me ne sbatto alla grandissima se dico o scrivo cose buone per lo zerovirgola elettorale. Perché non sono un politico, e per questo ho la presunzione infantile del contagio del buono. O almeno del migliore. Che due o tre cose di civiltà le dirà e proverà a farle sempre, e comunque. Perché ritiene di avere molti fratelli in sonno, sparsi per questo sfortunato Paese che non ha bisogno di eroi e nel caso se li sceglie di merda. O ci sputa sopra. Perché sono quella roba lì. Buonista un cazzo.”

A sentire le urla sovraniste, il pezzo di Paese che ne rifiuta il fascino è un esercito di ricchi, comunisti col Rolex, privilegiati. I famigerati buonisti. Che però, coi loro difetti, saranno sempre meglio dei cattivisti. Non è vero che c'è da vergognarsi per aver studiato. Pagare le tasse non è da sfigati. L'Europa non è una prigioniera. Non dobbiamo aiutarli a casa loro: dobbiamo accogliere chi abbiamo contribuito ad affamare. Imitare i populisti non farà vincere

le elezioni a nessuno. E non siamo Gretini, siete cretini voi. Luca Bottura ha scritto una biografia collettiva di quel pezzo di Paese, un racconto autoironico, demoralizzato ma non vinto, pronto a ridere dei propri nemici e dei propri amici. Sperando che restino tali. “Buonista è il più rotondo e sgraziato degli aggettivi. Be’, buonisti un cazzo.” Un racconto divertente, spietato, ma anche pieno di affetto, di quel disorientato pezzo dell’Italia che non si sente sovranista.



Dispera bene


Marcello Veneziani

Marsilio

Prezzo – 17,00

Pagine – 160

Come si può continuare a vivere quando con l’età, i fallimenti e le delusioni si è persa la speranza in tutto ciò che in passato dava un senso alle proprie giornate: idee politiche, relazioni umane, l’esattezza rassicurante della scienza, Dio? È venuta meno la speranza che le cose possano durare ed è venuta meno anche la speranza che le cose possano cambiare. Ma dopo le speranze finiranno anche le disperazioni. Con sguardo lucido e disincantato, Marcello Veneziani propone al lettore un manuale di consolazione per reagire al declino e far nascere la fiducia dalla disperazione. Si interroga sul mondo, sul tempo, sulla politica, sull’età che avanza, rivolge una lettera a un ragazzo del duemila e una postilla a un bambino neonato. E suggerisce un quadrifarmaco per affrontare il tempo che non ci piace, curare il pessimismo, ripararsi dal potere e finire in bellezza. Un libretto d’istruzioni per smontare e rimontare la vita, accettarla ma non subirla. Cosa mettere in salvo, prima che faccia notte, sapendo che il mondo non inizia e non finisce con noi.



Tutto chiede salvezza


Daniele Mencarelli

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 204

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. Nei precipizi della follia brilla un'umanità creaturale, a cui Mencarelli sa dare voce con una delicatezza e una potenza uniche. Dopo l'eccezionale vicenda editoriale del suo libro di esordio – otto edizioni e una straordinaria accoglienza critica (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima) -, Daniele Mencarelli torna con una intensa storia di sofferenza e speranza, interrogativi brucianti e luminosa scoperta. E mette in scena la disperata, rabbiosa ricerca di senso di un ragazzo che implora salvezza: "Salvezza. Per me. Per mia madre all'altro capo del telefono. Per tutti i figli e tutte le madri. E i padri. E tutti i fratelli di tutti i tempi passati e futuri. La mia malattia si chiama salvezza".



I baffi

Emmanuel Carrère

Adelphi

Prezzo – 17,00

Pagine – 149

È quasi un capriccio, uno scherzo, quello di tagliarsi i baffi, da parte del protagonista di questo inquietante romanzo. Ma ci sono scherzi (Milan Kundera insegna) che possono avere conseguenze anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe si troverà infatti proiettato di colpo – lui che voleva solo fare una sorpresa alla moglie – in un universo da incubo: perché tutti quelli che lo conoscono da anni, e la moglie per prima, affermano di non averli mai visti, quei baffi, e che dunque nella sua faccia niente è cambiato. Il mondo comincia allora ad apparirgli «fuor di squadra», e il confine tra la realtà e la sua immaginazione sempre più sfumato. Delle due l'una: o è pazzo, o è vittima di un mostruoso complotto, ordito dalla moglie con la complicità di amici e colleghi, per convincerlo che è pazzo. Non gli resta che fuggire, il più lontano possibile. Ma servirà? O non è altro, la fuga stessa, che il punto di non ritorno? Per nessun lettore sarà facile ripensare a questo libro – in cui ritroviamo le atmosfere visionarie e paranoiche di quel Philip K. Dick sul quale Emmanuel Carrère ha scritto con illuminante finezza – senza un brivido di turbamento.